

Il Decreto Legge del 13.05.2011, numero 70 ha introdotto il rilascio della carta di identità anche ai minori di anni 15 ed ha previsto una durata differenziata in base all'età anagrafica del cittadino:

- 1) **Durata del documento 3 anni per i minori di anni 3**
- 2) **Durata del documento 5 anni per i minori dai 3 ai 17 anni**
- 3) **Durata 10 anni per i documenti rilasciati dopo il compimento della maggiore età**

Il minore deve SEMPRE essere presente al rilascio perché deve essere identificato e, compiuti i 12 anni deve sottoscrivere la carta di identità.

Occorrono **tre foto formato tessera** uguali e recenti; il dato riguardante la **statura** del minore; la **firma** di entrambi i genitori sul modello **allegato (solo per i cittadini italiani)**, completato con la fotocopia dei documenti di riconoscimento. La sottoscrizione di entrambi i genitori (coniugati, separati o divorziati) è un assenso all'espatrio del minore e una attestazione di assenza di cause ostative al rilascio di carta di identità con validità all'espatrio. In caso di impossibilità a presentarsi in ufficio l'assenso può essere compilato, sottoscritto, consegnato all'ufficio da altra persona o trasmesso tramite fax (0461 – 845002) o e_mail (anagrafe@comune.vigolana.tn.it) unitamente alla copia di un documento personale.

I minori di età inferiore ai 14 anni possono usare la carta di identità ai fini dell'espatrio solo se accompagnati da un genitore (i nomi dei genitori possono essere stampati sul retro della carta di identità o è necessario allegare un certificato di nascita con l'indicazione della paternità e maternità) oppure da persona, ente o compagnia di trasporto cui il minore sia affidato previa dichiarazione dei genitori, convalidata dalla Questura (allegato solo per i cittadini italiani).

Per il minorente figlio di un solo genitore (orfano) o riconosciuto da un unico genitore (naturale), la dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta da parte del solo genitore esercente la patria potestà.

Il minorente orfano di entrambi i genitori, o figlio di genitori cui sia stata inibito l'esercizio della patria potestà, deve essere accompagnato dal o dai tutori, muniti della relativa sentenza, nonché di un valido documento di riconoscimento.

Il cittadino straniero non può ottenere un documento valido per l'espatrio dall'autorità Italiana ma può avere la carta di identità valida solo per l'Italia (non servono quindi le firme dei genitori).